Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 dicembre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 6 DICEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1961 (dalla serie 45/1961 alla serie 59/1961) emessi in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951 Parte prima: elenco dei premi assegnati nella sesta estrazione eseguita il 26 novembre 1957. Parte seconda: elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(6158)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 28 novembre 1957, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il signor Jean Maurice Crovetto, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Monaco.

(6687)

Il 28 novembre 1957, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il dott. Eduardo Garland Roel, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù.

(6688)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 agosto 1957, n. 1136.

Approvazione ed esecutorietà della Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. Radiotelevisione Italiana, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione alla R.A.I. Radiotelevisione Italiana dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'unita Convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lacco Ameno, addì 17 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 65. — DI PRETORO

Convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, società per azioni, capitale L. 5.500.000.000, concessionaria dei servizi di radioaudizioni, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 26 gennaio 1952, intesa ad apportare a questa ultima alcune modificazioni connesse alla necessità di accelerare la costruzione ed il completamento degli impianti di televisione.

Fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, detto in seguito anche « Amministrazione », rappresentato dall'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni ing. Albino Antinori, e la concessionaria RAI -

Radiotelevisione Italiana, società per azioni, con sede in Roma, capitale versato L. 5.500.000.000, detta in seguito anche « RAI », rappresentata dal suo presidente prof. Antonio Carrelli all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della RAI stessa in data 21 luglio 1955;

premesso che per la costruzione e per la messa in esercizio degli impianti di televisione in Italia, la RAI, in base all'art. 12 della Convenzione 26 gennaio 1952, ha assunto gli impegni indicati nell'articolo medesimo e nel piano tecnico allegato alla citata Convenzione;

considerato l'interesse dello Stato affinchè tutta la popolazione italiana possa fruire del servizio di radiodiffusione e televisione nel più breve tempo possibile;

riconosciuta, a tal fine, la necessità della estensione della rete radiofonica a modulazione di frequenza e della rete TV;

visto il nuovo apposito piano di estensione della rete suddetta che prevede la completa esecuzione degli impianti indicati nel piano stesso entro il 31 dicembre 1956;

tenuto conto che la RAI, in conseguenza dei notevoli oneri derivanti dai detti acceleramenti ed estensione ha subordinato la loro esecuzione alla concessione di adeguate agevolazioni da parte del Ministero;

riconosciuto necessario facilitare la RAI onde porla in condizione di disporre dei mezzi finanziari supplementari indispensabili per assolvere i nuovi compiti assegnatile dal Ministero;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

A modifica ed integrazione degli obblighi di cui alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, la RAI si impegna ad ampliare e ad accelerare entro il termine del 31 dicembre 1956, la costruzione e la messa in funzione dei nuovi impianti trasmittenti per radioaudizioni a modulazione di frequenza e per televisione, come da piano tecnico, allegato n. 1, allegato alla presente Convenzione aggiuntiva, della quale forma parte integrante.

A parziale corrispettivo di tali maggiori oneri assunti dalla Concessionaria, la RAI è autorizzata a trattenere temporaneamente e fino alla concorrenza di 4 (quattro) miliardi il 75 % dei canoni annui relativi al periodo 1° gennaio 1955-31 dicembre 1960 che, per l'art. 21 comma primo della Convenzione approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, sono dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le somme così trattenute, più gli interessi del 5 %, saranno rimborsate dalla RAI alla Amministrazione in base ad un piano di ammortamento di 12 semestralità costanti, la prima delle quali avrà scadenza il 1° luglio 1963.

Art. 2.

Il termine del 31 dicembre 1956, previsto per il completamento del nuovo piano tecnico di cui all'art. 1, potrà essere dall'Amministrazione prorogato per giustificati motivi non oltre il 30 giugno 1957.

Dopo tale data e salvo i casi di forza maggiore, la mancata attuazione di tutti o di parte degli impianti previsti nella presente Convenzione costituisce inadempienza e determina la decadenza della autorizzazione di cui all'art. 1 per una somma proporzionale al valore relativo degli impianti non completati.

Art. 3.

Agli obblighi assunti dalla RAI con la presente Convenzione aggiuntiva si estendono le garanzie e le penalità previste dalla Convenzione 26 gennaio 1952 ed in particolare dagli articoli 24 e 26.

Tutte le disposizioni della Convenzione 26 gennaio 1952 sono estese, in quanto applicabili, agli impianti di cui al piano tecnico allegato ed ai rapporti tra lo Stato, la RAI e i terzi in relazione ai detti impianti.

Art. 4.

La presente Convenzione non sarà valida se non quando sarà stata approvata nei modi e nelle forme di legge.

Roma, addì 10 marzo 1956

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
L'Ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni
ANTINORI

RAI Radiotelevisione Italiana
Il presidente
CARRELLI

ALLEGATO N. 1

PIANO TECNICO

Premesso:

che la Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società RAI Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto Presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, prevedeva all'art. 12 l'entrata in funzione, in tre fasi successive e collegate con la posa delle tratte dei cavi coassiali, rispettivamente di nr. 4, 5 e 4 impianti televisivi e all'art. 13 l'obbligo per la RAI di assicurare un soddisfacente servizio di televisione circolare nella più vasta area possibile del territorio nazionale non oltre il decennio successivo all'allestimento di tutti gli impianti di cui al precedente art. 12;

che la RAI ha realizzato nel tempo previsto per l'attuazione della prima fase di cui al citato art. 12 un numero di impianti televisivi pari a quello della prima e della seconda fase sommati insieme;

che tuttavia si è ritenuto necessario anticipare ulteriormente il ritmo dell'estensione della rete televisiva, ampliando il piano allegato alla Convenzione 26 gennaio 1952, allo scopo di soddisfare le vivissime insistenti richieste pervenute da ogni parte ed in particolare dalle Regioni alle quali, anche con il completamento della terza fase di cui all'art. 12 della citata Convenzione, il servizio non sarebbe stato esteso;

che in conseguenza delle note limitazioni esistenti nella utilizzazione delle onde medie, una parte considerevole della popolazione italiana non era in grado di poter ricevere con buona qualità i tre programmi radiofonici;

su richiesta del Ministero delle poste e telecomunicazioni, la Società RAI Radiotelevisione Italiana ha predisposto il presente piano tecnico, approvato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Principio informatore del piano è l'abbinamento ad ogni impianto trasmittente televisivo di altri tre impianti di radiodiffusione a M. F. atti alla diffusione dei tre programmi radiofonici editi dalla RAI; ciò che è possibile, in quanto le emissioni a M. F. hanno all'incirca le stesse caratteristiche di propagazione di quelle televisive e si ha, pertanto, la certezza che le aree servite dagli impianti TV saranno pure servite con tutti e tre i programmi radiofonici.

Il piano si suddivide nei seguenti cinque gruppi di opere:

a) integrazione del servizio attuale TV mediante 35 impianti ripetitori automatici destinati a servire le Regioni delle Valli alpine e dell'Appennino centrale non servite;

b) perfezionamento dell'attuale collegamento TV Milano-Roma mediante un sistema di ponti a microonde con funzionamento bilaterale, simultaneo;

c) estensione del servizio TV all'Italia centrale, mediante i Centri di Monte Argentario, Monte Nerone e Monte Conero;

d) estensione del servizio TV all'Italia meridionale e alla Sicilia, mediante otto Centri trasmittenti principali e sette Centri secondari collegati con ponti a microonde;

e) estensione del servizio TV alla Sardegna, mediante un collegamento ad onde metriche modulate in frequenza.

Nel suo complesso il piano prevede la possibilità di estensione del servizio a tutte le Regioni in modo simultaneo e indipendente dalla data di entrata in funzione dei cavi coassiali, contemplando la possibilità di collegare i vari Centri fra di loro mediante una catena ininterrotta di ponti radio a microonde che si estenderà, se necessario, con derivazioni trasversali da Torino fino a Palermo.

Quando, con la progressiva attivazione delle singole tratte del cavo coassiale, sarà possibile trasferire i programmi TV a grande distanza con il loro ausilio, la rete dei ponti radio potrà essere utilizzata sia per la distribuzione regionale ai vari Centri partendo da un numero limitato di terminali del cavo, sia per raggiungere quei Centri che, come Monte Peglia e Monte Nerone, risultano non raggiungibili dal tracciato previsto per i cavi.

I Centri trasmittenti televisivi risultano suddivisi nelle tre categorie seguenti: principali, secondari, ripetitori automatici, senza alcun riferimento alla potenza dei trasmettitori nè alla importanza dell'area servita, ma unicamente in base ai criteri che si prevede di adottare nell'esercizio.

In particolare si denominano « ripetitori automatici » quegli impianti che non sono presidiati.

I Centri principali, i Centri secondari ed i ripetitori automatici, che costituiscono il complesso degli impianti televisivi e radiofonici a modulazione di frequenza che sarà in funzione a piano ultimato, sono qui di seguito elencati:

a) *Centri principali*

1) Torino
2) Milano
3) Monte Penice
4) Monte Venda
5) Portofino
6) Monte Serra
7) Monte Peglia
8) Roma
9) Monte Nerone
10) Monte Argentario
11) Monte Faito
12) Monte Sàmbuco
13) Monte Caccia
14) Orimini
15) Monte Scuro
16) Gambarie
17) Monte Lauro
18) Monte Pellegrino
19) Punta Badde Urbani

b) *Centri secondari*

1) Trivero
2) Monte Beigua
3) Monte San Nicolao
4) Poggio La Croce
5) Morlupo
6) Monte Cavo
7) Monte Pavone
8) Monte Vergine
9) Miglionico
10) Roseto C. Spulico
11) Monte Soro
12) Monte Cammarata
13) Messina
14) Monte Conero
15) Monte Limbara
16) Monte Serpeddi

c) *Ripetitori automatici*

1) Aosta
2) Plateau Rosa
3) Domodossola
4) Monte Mottarone
5) Lago di Como
6) Como
7) Val Trompia
8) Val Canonica
9) Valtellina
10) Ponte di Legno
11) Valle Giudicaria
12) Monte Paganella
13) Valle Lagarina
14) Bolzano
15) Trieste
16) Valsugana
17) Altipiano d'Asiago
18) Cortina d'Ampezzo
19) Pieve di Cadore
20) Belluno
21) Tolmezzo
22) Udine
23) Gorizia
24) Genova
25) San Remo
26) Lunigiana
27) San Cerbone
28) Massa Carrara
29) Garfagnana
30) Monte Pidocchina
31) Mugello
32) Monte Terminillo
33) L'Aquila
34) Fiuggi
35) Casentino
36) Ascoli
37) Teramo
38) Salerno
39) Potenza
40) Vasto
41) Pescara
42) Lagonegro
43) Ardore
44) Catanzaro
45) Marchesato
46) Trapani
47) Sassari
48) Carbonia

Il piano in oggetto sarà realizzato entro il 31 dicembre 1956 e con l'attuazione del medesimo il servizio televisivo ed a modulazione di frequenza servirà una popolazione di circa 40 milioni di persone e oltre il 90 per cento degli abbonati alle radioaudizioni.

Roma, addì 10 marzo 1956

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
L'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni
ANTINORI

RAI Radiotelevisione Italiana
Il presidente
CARRELLI

Registrato al n. 9958, vol. 648, addì 30 settembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma, esatte lire milleduecentosessanta (L. 1260).

Il Direttore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1957, n. 1137.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Cheremule (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione terza del 25 settembre 1957, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Cheremule (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1957

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 69. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1957.

Devoluzione al Ministero delle partecipazioni statali di compiti e attribuzioni già esercitate dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente la istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si intendono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le relative quote di partecipazioni, sull'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957
Registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28

(6717)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1957.

Approvazione del piano tecnico concernente l'installazione del nuovo centro rete telefonico di Lauzacco.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925, fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica delle Venezie dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella II zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 506;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica delle Venezie in data 13 luglio 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1259 relativo all'istituzione del nuovo centro rete di Lauzacco (Udine);

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il distacco dell'ufficio telefonico di Lauzacco dal centro rete di Udine;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1259 presentato dalla Società telefonica delle Venezie concernente l'installazione del nuovo centro rete di Lauzacco.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6721)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1957.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza a norma della legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 207 del 21 settembre 1957 con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore del credito, particolarmente importante nella economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta,

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza, con voto deliberativo, anche un membro scelto nel settore del credito.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1957

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(6691)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.

Nomina del presidente dell'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), approvato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1954;

Visto che per compiuto periodo occorre nominare il presidente;

Sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

L'ing. Claudio Majorana è nominato presidente dell'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6742)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sassari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sassari n. 29106 in data 11 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del membro Sassu Nicolino, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Sassari, con il sig. Demartis Francesco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Demartis Francesco è chiamato a far parte, quale rappresentante dei coltivatori diretti, della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari, in sostituzione del sig. Sassu Nicolino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1957

Il Ministro: GUI

(6675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna, conclusa in Roma il 1° giugno 1954.

Il 29 novembre 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 7 maggio 1957, n. 298, ha avuto luogo in Londra lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna, conclusa in Roma il 1° giugno 1954.

In conformità all'art. 40, la Convenzione suddetta entrerà in vigore il 29 dicembre 1957.

(6749)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai.

Con decreto Ministeriale 3 dicembre 1957:

Chiappinelli Gaetano, notaio residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Milano;

Milazzo Salvatore, notaio residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Di Giovanni Arturo, notaio in Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Raiano, stesso distretto.

(6751)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno formante un tratto di alveo abbandonato del torrente Candelaro, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, 21 maggio 1957, n. 39, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno formante un tratto di alveo abbandonato del torrente Candelaro, in comune di Rignano Garganico (Foggia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 19, mappale 251/2 della superficie di ettari 3.17.76 ed indicato nella planimetria 8 settembre 1955 in scala 1:4000 dell'Ufficio tecnico erariale di Foggia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6695)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	BELTRAMI Maria fu Cleomene	Castelnuovo Val di Cecina	29.49.47	1398	6– 9–52	265 s. o.	15–11–52	1.932.477,30	1.930.000	9–12–52
2	BELTRAMI Maria fu Cleomene	Pomarance	78.88.98	1400	6– 9–52	265 s. o.	15–11–52	2.382.654,95	2.380.000	9–12–52
3	BRAVETTI Domenico fu Carlo	Montalto di Castro	32.66.72	1865	26–10–52	285 s. o.	9–12–52	4.051.173,50	—	12– 1–53
4	BRUSCHI FALGARI Elisabetta fu Luca in MORETTI	Tuscania	816.07.95	4342	28–12–52	19 s. o. 8	24– 1–53	55.528.276,80	55.525.000	7– 9–53
5	CALDERINI Alessandro fu Luigi	Roma	37.11.70	3503	18–12–52	14 s. o. 4	19– 1–53	5.214.934,20	5.210.000	1– 9–53
6	CAMPANI Laura di Luigi	Volterra	370.89.76	1756	3–10–52	280 s. o.	3–12–52	16.343.860 —	—	2– 1–53
7	CARLETTI Elvira fu Gorgonio	Viterbo	56.02.22	1875	26–10–52	285 s. o.	9–12–52	4.821.955,90	4.820.000	15– 1–53
8	CERIBELLI Mario fu Francesco	Roma	81.55.80	4230	29–11–52	19 s. o. 5	24– 1–53	9.447.773 —	9.445.000	18– 4–53
9	D'ALESSANDRO Mario fu Nicola	Monteverdi Marittimo	8.03.06	2771	29–11–52	8 s. o. 1	12– 1–53	946.348,20	945.000	25– 8–53
10	D'ALESSANDRO Mario fu Nicola	Suvereto	168.54.30	2773	29–11–52	8 s. o. 1	12– 1–53	13.773.307,65	13.770.000	25– 8–53
11	FULVI Giulio fu Antonio	Montalto di Castro	6.03.23	832	27– 5–52	163 s. o.	16– 7–52	339.658 —	—	9– 8–52
12	FULVI Sante fu Antonio	Montalto di Castro	42.00.42	1415	6– 9–52	265 s. o.	15–11–52	1.927.993 —	—	5–12–52
13	GERI Luigi e GERI Gino fu Giovanni, GERI Giancarlo di Guido e MARIOTTI Giorgio di Smeraldo	Grosseto	31.76.21	2688	29–11–52	7 s. o. 6	10– 1–53	3.664.598 —	3.660.000	14– 2–53
14	GRAZIOLI LANTE DELLA ROVERE Marcella in CERIANA MAINERI fu Giulio	Tuscania	3.44.46	4355	28–12–52	19 s. o. 8	24– 1–53	115.945 —	—	15– 9–53
15	MARZI Filippo fu Giuseppe	Tarquinia	45.80.85	2705	29–11–52	7 s. o. 6	10– 1–53	2.663.254,85	2.660.000	16– 9–53
16	ORTENZI Nestore di Romeo	Ischia di Castro	25.25.03	3569	18–12–52	14 s. o. 5	19– 1–53	1.429.599,55	1.425.000	21– 9–53
17	PERUZZI Augusto fu Pietro Secondo	Tuscania	24.07.13	2902	29–11–52	8 s. o. 6	12– 1–53	1.637.389,20	1.635.000	20– 8–53
18	ROSATI Andrea e Francesco Luigi fu Salvatore	Tarquinia	212.98.54	4049	28–12–52	18 s. o. 2	23– 1–53	20.247.088,90	20.245.000	2– 7–53
19	RUSCHI Rinaldo e Augusto fu RUSCO	Piombino	6.16.25	854	27– 5–52	163 s. o.	16– 7–52	722.554,80	720.000	9– 8–52
20	SCATTORELLI Tommaso fu Vincenzo, FRERA Fausta fu Francesco e VERTOVA Alberto fu Giovanni	Monteverdi Marittimo	21.49.06	4051	28–12–52	18 s. o. 2	23– 1–53	865.268,55	865.000	15– 9–53
21	SCATTORELLI Tommaso fu Vincenzo, FRERA Fausta fu Francesco e VERTOVA Alberto fu Giovanni	Pomarance	35.62.70	4052	28–12–52	18 s. o. 2	23– 1–53	1.871.928,35	1.870.000	15– 9–53
22	SCHIAVINI CASSI Emma fu Annibale, vedova DOUGLAS SCOTTI	Santa Luce Orciano	4.44.78	857	27– 5–52	163 s. o.	16– 7–52	298.102 —	295.000	9– 8–52
23	SOCIETA' ANONIMA « RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' », con sede in Trieste	Orbetello	232.17.80	1964	26–10–52	287 s. o.	11–12–52	14.653.694 —	14.650.000	1– 9–53
24	VON WESENDONK FRANZ fu Otto	Castelnuovo Val di Cecina	153.21.10	2844	29–11–52	8 s. o. 3	12– 1–53	10.352.622,40	10.350.000	3– 9–53

Roma, addì 14 novembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	149751	2.230 —	Bellomo *Isabella* fu Andrea, moglie di Diana Benedetto, dom. a Bari, con usufrutto a favore di Fino Anna fu Vito vedova Bellomo.	Bellomo *Maria Elisabetta* fu Andrea, ecc., come contro.
P. R. 5% (1936)	978	65 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	88361	560 —	Battaglino Angiolina di Loreto, moglie di *Petronilla* Michele, dom. a Cerignola. Vincolato per dote	Battaglino Angiolina di Loreto, moglie di *Petronelli* Michele, ecc., come contro.
Rendita 5% (1935)	199217	43.750 —	Faillace Luigi fu Bonifacio, dom. a Torino con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *De Medina* Petra fu Giovanni.	Faillace Luigi fu Bonifacio, dom. a Torino, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Medina* Petra fu Giovanni.
B. T. N. 5% (1961)	900	8.500 —	Ghisolfi Maria Margherita fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Arabo *Jolanda* fu Giovanni vedova Ghisolfi.	Ghisolfi Maria Margherita fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà della madre Arabo *Maria Iolanda* fu Giovanni, vedova Ghisolfi.
Id.	901	4.250 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Arabo *Iolanda* fu Giovanni vedova Ghisolfi	Come sopra, con usufrutto a favore di Arabo *Maria Iolanda* fu Giovanni vedova Ghisolfi.
P. R. 3,50% (1934)	283794	52,50	*Agnusdeo* Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Francavilla Fontana (Brindisi). Ipotecato per cauzione.	*Agnusdei* Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	433760	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	525133	1.942,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	525134	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	4562	620 —	Campanella *Gemma* fu Giovanni Battista, moglie di Vignoli Luigi, dom. in Firenze	Campanella *Edvige Isoletta Gemma* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	753277	245 —	Discalzi *Vittori* di Luigi, moglie di Boidi Francesco, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria). Vincolato per dote.	Discalzi *Angela Maria Vittoria* di Luigi, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

(6194) Roma, addì 28 ottobre 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: De Simone Egidio — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 274 — Data: 5 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: D'Ambrosio Palma fu Teodosio — Titoli del Debito pubblico: al portare 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137/7684 — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Marano Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 714.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 24 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Ciervo Giovanni di Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 23 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Lo Tufo Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1957

(6722) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 280

Corso dei cambi del 5 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,70	624,80	624,75	—	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	644,08	644 —	644,50	644 —	644,30	—	644,30	644 —	644 —	644 —
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,78	145,80	145,70	—	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,54	90,55	90,45	90,45	90,45	—	90,45	90,50	90,47	90,50
Kr. N.	87,60	87,45	87,50	87,46	87,50	—	87,50	87,55	87,53	87,55
Kr. Sv.	120,87	120,75	120,75	120,82	120,70	—	120,80	120,80	120,78	120,80
Fol.	164,95	164,88	164,90	164,91	164,90	—	164,90	165 —	164,90	164,95
Fr. B.	12,51	12,515	12,5225	12,5175	12,515	—	12,51875	12,50	12,51	12,51
Fr. Fr.	148,72	148,37	148,42	148,41	148,10	—	148,33	148,70	148,70	148,40
Fr. Sv. acc.	142,80	142,67	142,68	142,60	142,60	—	142,73	142,80	142,72	142,70
Lst.	1752,07	1749,75	1750,75	1750,625	1749,50	—	1750,125	1750 —	1750,75	1750 —
Dm. occ.	148,88	148,78	148,80	148,80	148,70	—	148,81	148,90	148,78	148,75
Scell. Aust.	24,06	24,04	24,06	24,03	24 —	—	24,03	24,05	24,04	24,04

Media dei titoli del 5 dicembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	61,475
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 5 % 1935	94,40
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,575
Id. 5 % 1936	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644,15
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,45
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	164,905
1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	148,37
1 Franco svizzero acc.	142,715
1 Lira sterlina	1750,375
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	24,03

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Economica », con sede in Vallinfreda.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1957 il sig. Vualdemiro Mancini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Economica », con sede in Vallinfreda (Roma), in sostituzione del sig. Giulio Zarelli, dimissionario.

(6570)

Rettifica del decreto Ministeriale in data 1° luglio 1957, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « La Proletaria », di Apricena.

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° luglio 1957, riguardante la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « La Proletaria », di Apricena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 17 luglio 1957, la sede della suddetta Cooperativa deve leggersi Foggia, anzichè Apricena.

(6697)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di ricomposizione e di miglioramento fondiario di Conna, con sede nel comune di Andora (Savona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 48591 in data 20 novembre 1957, è stato approvato, con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di ricomposizione e di miglioramento fondiario di Conna, con sede nel comune di Andora (Savona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 2 dicembre 1956.

(6657)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di irrigazione « Cavo Torre », con sede nel comune di Torre de' Picenardi (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 36303, in data 20 novembre 1957, al Consorzio di irrigazione « Cavo Torre », con sede nel comune di Torre de' Picenardi (Cremona), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

(6659)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sedici posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria, ruolo ragioneria, grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria, ruolo ragioneria, grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.
Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso della laurea in economia e commercio, o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio non di ruolo.

Art. 3.
Presentazione della domanda e della fotografia Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti, 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale Università o Istituto superiore ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

b) diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

b) diritto privato (civile e commerciale);
c) diritto amministrativo;
d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta bollata da L. 100, dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nei commi

terzo, quarto e quinto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) il certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria, presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione, dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.
Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di prima categoria, grado 8°, e cioè lo stipendio annuo di L. 282.744 oltre la relativa indennità di funzione, l'assegno integrativo e la 13ª mensilità, nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme in vigore per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un vice segretario di ragioneria coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.973 di cui L. 35.562 per stipendio, assegno personale, assegno integrativo ed indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2.281 per contributo mensa e L. 5.940 per premio di presenza, subordinatamente alle presenze nel mese, oltre la tredicesima mensilità ed il compenso orario di L. 252 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dai vice segretari di ragioneria in servizio al 1° luglio 1957; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale
ROMA *Via Marco Minghetti, 22*

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio), nato il (1) residente a (provincia di .) domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a sedici posti di vice segretario di ragioneria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o del diploma di laurea in scienze economico-marittime conseguito il presso (indicazione dell'Università);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite di età in base al titolo (4);

Allega fotografia autenticata.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (6)

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(6713)

Concorso per esami, a sessanta posti di vice segretario (1ª categoria, ruolo amministrativo, grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice segretario (1ª categoria, ruolo amministrativo, grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze economiche e commerciali;
laurea in scienze economiche e marittime;
laurea in scienze diplomatiche e consolari;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze sociali e politiche;
laurea in scienze sociali e sindacali;
laurea in scienze politiche e amministrative;
laurea in scienze coloniali.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età di 35 anni

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio non di ruolo.

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale Università o Istituto superiore ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) diritto privato (civile e commerciale);

c) economia politica;

d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.
Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.
Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta bollata da L. 100, dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza,

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod 69 rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado miltare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel

termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenze nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria, presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 8°, e cioè lo stipendio annuo di L. 282.744 oltre la relativa indennità di funzione, l'assegno integrativo e la 13ª mensilità, nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme in vigore per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio un vice segretario coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.973 di cui L. 35.562 per stipendio, assegno personale, assegno integrativo e indennità di funzione, L. 25.190 per l'indennità di carovita e quote complementari, L. 2.281 per contributo mensa e L. 5.940 per premio di presenza — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 252 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dai vice segretari in servizio al 1° luglio 1957; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Servizio personale.
ROMA *Via Marco Minghetti, 22*

Il sottoscritto . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio) nato a il (1) residente a (provincia di .) domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a sessanta posti di vice segretario.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il presso (indicazione dell'Università);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione:

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (4).

Allega fotografia autenticata.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma:

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6).

---

(1) Indicare se dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(6712)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

Concorso a sei borse di studio per l'anno accademico 1957-1958 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria.

I laureati o in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria, i quali aspirino ad una borsa di studio presso l'Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1957-58, devono farne domanda in carta bollata da L. 100 al presidente dell'Istituto (Città universitaria Roma), entro il 20 dicembre 1957.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare il certificato di laurea e dovrà accludere o indicare:

il proprio curriculum della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche; e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore od i professori che possono darne referenze;

il proprio certificato di residenza legalizzato.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 23 dicembre 1957, ed entro il mese di dicembre 1957 sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 5000 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 600.000 annue (lorde) per gli assegnatari non residenti a Roma e di L. 400.000 annue (lorde) per gli assegnatari residenti a Roma. La borsa verrà corrisposta in sei quote mensili posticipate e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di partecipare con assiduità alle attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali, secondo il proprio piano di studii fissato con l'approvazione del Comitato scientifico dell'istituto.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto o la inettitudine alla ricerca scientifica, accertata in quei modi che il Comitato scientifico riterrà opportuni, darà luogo, a giudizio insindacabile di questo, ed in qualsiasi momento, alla decadenza della borsa di studio e della qualità di discepolo ricercatore.

Roma, addì 15 novembre 1957

Il presidente a vita: F. SEVERI

(6732)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di due componenti la Commissione esaminatrice del concorso a trecentoquaranta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4177, con il quale è stato indetto un concorso a trecentoquaranta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, riservato al personale statale di ruolo organico;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1957, n. 4665, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), numero P.A.G. 41.2/121780 del 31 ottobre 1957;

Decreta:

L'ispettore capo Brocchieri ing. Vittorio, membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, è nominato presidente della Commissione stessa in sostituzione dell'ispettore capo superiore Romano dott. Giacomo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

L'ispettore principale Cimini rag. Pier Luigi è nominato membro della suddetta Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1957
Registro n. 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 36. — BARNABA

(6710)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a quarantasei posti di ispettore di 1ª classe in prova della carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, per laureati in ingegneria, bandito con decreto Ministeriale 10 ottobre 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ottobre-dicembre 1957, n. 10-12, ha pubblicato il decreto Ministeriale 18 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1957 (registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 62) che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quarantasei posti di ispettore di 1ª classe in prova della carriera direttiva del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1955.

(6733)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.